

R.L. 806/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 10 settembre 2015

**da**

V S O, rappresentato e difeso dagli avv.ti e  
, giusto mandato a margine del ricorso;

-ricorrente-

**contro**

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA-  
ISONTINA", in persona del Direttore Generale *pro tempore*, legale rappresentante dott.  
Giovanni Pilati, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Degiovanni, giusta delega a  
margine della memoria difensiva;

-resistente-

**CONCLUSIONI**

Per il ricorrente:



Si costituiva in giudizio la resistente eccependo in primo luogo il difetto di interesse ad agire con riferimento alla domanda di accertamento dell'illegittimo diniego del diritto del ricorrente a percepire l'intera retribuzione per le ore di permesso sindacale senza trattenuta del compenso pagato al sostituto e affermando che il medico convenzionato di assistenza primaria aveva il diritto di assentarsi per espletare il proprio mandato di natura sindacale, ma che tale diritto andava garantito secondo le previsioni del vigente A.C.N., e, che pertanto doveva essere confinato nel limite delle ore per cui era prestata l'attività di sostituzione e che l'onere del compenso spettante al sostituto era a carico del medico titolare anche se materialmente trattenuto e versato dalla ASL.

In particolare, la resistente evidenziava che nell'ipotesi di assenza del medico titolare per l'espletamento di un mandato, nella specie sindacale, la normativa prevedeva che fosse il medico titolare a provvedere alla sua sostituzione con oneri a proprio carico sulla base di un compenso orario minimo ivi previsto per il sostituto.

Il medico convenzionato non poteva pertanto pretendere che in caso di assenza per permesso sindacale il compenso previsto per la sua sostituzione fosse corrisposto a carico dell'amministrazione pubblica "in aggiunta" al suo compenso previsto in via ordinaria e, inoltre, per ore di sostituzione non effettivamente prestate dal sostituto atteso che se la ratio delle prerogative sindacali, quali i permessi era quella di consentire l'esercizio dell'attività sindacale ai rappresentanti delle OOSS anche nelle ore di lavoro o di servizio contrattualmente previste senza che ciò costituisca ingiustificato inadempimento all'obbligo di prestare la propria attività lavorativa, il diritto di fruire dei permessi retribuiti, pagati quindi dal datore di lavoro, doveva essere contenuto nei limiti dell'orario di lavoro o di servizio previsto.

La resistente precisava poi che il dott. V                      esercitava la medicina convenzionata in forma associata con alcuni colleghi, fra cui il dott.                      indicato nel caso in esame quale suo sostituto, e affermava che era previsto per la stessa l'obbligo di apertura di ciascuno studio in modo da permettere una disponibilità di accesso per almeno 6 ore giornaliere.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere stato sostituto dal dott. Rocco per un totale di ore 26, essendo stato assente dal giovedì alla domenica, quando nelle giornate di sabato e domenica le ore di apertura del suo studio erano complessivamente 5, con una sovrapposizione oraria di 1 ora e mezza fra le aperture dei due studi medici, ubicati peraltro in luoghi diversi.



**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 10 settembre 2015, il ricorrente deduceva di essere medico di medicina generale addetto alla assistenza primaria convenzionato con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", di ricoprire all'interno dello S.N.A.M.I. la carica di Vice Presidente della Sezione Provinciale di Udine e di aver partecipato a diverse riunioni del Comitato Permanente Aziendale per l'assistenza primaria ex art. 23 ACN, recandosi a Trieste con il proprio veicolo.

Il ricorrente affermava di aver diritto a euro 200,00 per ciascuna riunione di quelle indicate nel punto 3 del ricorso, per un totale quindi di 2.800,00 euro, nonché al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

In data 21 ottobre 2013 e in data 30 dicembre 2014 il ricorrente aveva chiesto all'Azienda Sanitaria di appartenenza la liquidazione di quanto previsto in base agli accordi nazionali e regionali per la partecipazione alle riunioni dei suddetti comitati e commissioni.

Il ricorrente deduceva che l'Azienda aveva negato il diritto alla liquidazione dell'importo forfettario per ciascuna riunione di euro 200,00, disconoscendo che la corresponsione di tale importo fosse correlata unicamente all'attestazione della partecipazione alle riunioni e pretendendo la documentazione della spesa della sostituzione nell'attività di assistenza primaria, ovvero la fatturazione dei singoli titoli di spesa; lamentava inoltre che l'Azienda non avesse provveduto alla liquidazione del compenso forfettario per il sostituto durante la fruizione dei permessi sindacali del ricorrente.

Il ricorrente evidenziava che le indennità relative alla partecipazione ai tavoli regionali ed aziendali andavano evase con quota forfettaria sulla base dell'avvenuta partecipazione alle riunioni, rilevata dalla firma sul foglio presenza, essendo la partecipazione alle riunioni l'unico presupposto per la liquidazione di tale indennità; deduceva altresì che le ore riconosciute da ogni O.S. ai propri rappresentanti devono essere retribuite al sostituto, senza alcuna rivalsa o onere per il rappresentante sindacale sostituito.

Il ricorrente pertanto chiedeva di condannare la resistente a pagare in suo favore la somma di 2.800,00 euro e di accertare il diritto a percepire l'intera sua retribuzione per le ore in cui non aveva svolto l'attività usufruendo dei permessi.



NEL MERITO:

- Dichiarare, per le ragioni e le causali esposte in narrativa, l'illegittimità della condotta denunciata laddove l'ASS resistente, invece di attenersi al chiaro disposto del comma 6 dell'art. 21 dell'ACN vigente, intende provvedere al pagamento del sostituto, detraendo il costo complessivo della sostituzione dalle competenze stipendiali del ricorrente medesimo; e conseguentemente accertare il diritto del ricorrente a percepire l'intera sua retribuzione per le ore in cui egli non ha svolto l'attività istituzionale ma ha svolto attività sindacale usufruendo dei relativi permessi;
- Condannare la Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" a pagare, per le causali di cui in narrativa, in favore del ricorrente signor Stefano dr. V (C.F. V S ), la somma di euro 2.800,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, o quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, per la partecipazione alle sedute dei Comitati Aziendali e Regionale e delle Commissioni previste dall'ACN, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma via via rivalutata al saldo effettivo;
- Condannare la Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" a rifondere le spese e competenze relative al presente giudizio

Per il resistente:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- rigettare la domanda di accertamento dell'illegittimo diniego del diritto del ricorrente a percepire l'intera retribuzione per le ore di permesso sindacale senza trattenuta del compenso pagato al sostituto, per difetto dell'attualità dell'interesse ad agire.

NEL MERITO:

- *Contrariis reiectis* rigettare il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.



La resistente precisava che bisognava pertanto individuare l'esatto ammontare delle ore di sostituzione che devono essere prese in considerazione da parte dell'Azienda, e che devono corrispondere all'orario istituzionale cioè all'orario di servizio contrattualmente previsto, che nel caso di specie sarebbe stato comunque coperto dall'obbligo di sostituzione da parte degli altri medici dell'associazione professionale a cui il ricorrente apparteneva.

In relazione al rimborso previsto all'art. 21 comma 1 dell'A.C.N, la resistente evidenziava in primo luogo che in sede decentrata i contratti collettivi integrativi non potevano contrastare con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e non potevano comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

In particolare la resistente precisava che il ricorrente, per poter godere del rimborso comprensivo degli oneri riflessi e nel limite di 200,00 euro per seduta, doveva dimostrare di avere la documentazione del costo della avvenuta sostituzione per le ore di attività istituzionale e che non fossero già remunerate nelle ipotesi di esercizio della professione in forme associate che prevedano la sostituzione come rientrante nelle modalità di esercizio della forma associativa, cosa che nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato.

Senza compimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 24.5.2017 con lettura del dispositivo in atti.

Deve essere accertato il diritto del ricorrente a percepire l'intera retribuzione per le ore nelle quali non ha svolto attività istituzionale ma sindacale usufruendo dei relativi permessi, nei limiti previsti dall'ACN.

Al riguardo deve ritenersi anzitutto sussistente l'interesse ad agire, in quanto questo sussiste a fronte delle contestazioni dell'Azienda Sanitaria circa il diritto vantato dal ricorrente.

Si deve premettere che in linea generale lo svolgimento di attività sindacale non può incidere negativamente su istituti economici previsti da accordi collettivi.

Quanto poi alla contestazione circa le ore di sostituzione indicate dal ricorrente si deve evidenziare che alla luce delle prove testimoniali non pare possa farsi esclusivo riferimento all'orario di apertura dello studio medico del ricorrente, in considerazione della peculiarità dell'attività del medico di medicina generale.

Il teste Rocco infatti ha dato atto del complessivo impegno del medico di medicina generale, che si estende ben oltre gli orari di apertura dell'ambulatorio,



In relazione alla partecipazione ai Comitati e alle Commissioni, si deve rilevare che l'art.21 dell'ACN prevede al punto 1 che "ai componenti di parte tecnica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa e le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico".

L'Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 15.12.2005 ha poi previsto in materia di "Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato regionale, del gruppo tecnico e dei Comitati aziendali" "la corresponsione ai componenti di parte medica convenzionati di euro 200,00 a titolo di rimborso forfettario, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione".

L'AIR del 2014 peraltro richiama transitoriamente la precedente prassi consolidata.

E'pertanto l'A.I.R. a definire la misura dell'importo forfettario da riconoscere al medico per la partecipazione alle riunioni di Comitati e Commissioni; nel caso di specie l'accordo integrativo ha determinato tale importo nella misura di euro 200,00 " a titolo di rimborso forfettario", e sulla base della partecipazione rilevata dal foglio di presenza. Che tale fosse peraltro la prassi in uso presso la ASS n.5 è stato confermato dalla teste Trotta, che ha dichiarato come fino al 2012 l'Azienda Sanitaria ha sempre liquidato l'importo forfettario di euro 200 sulla sola base della partecipazione attestata nel verbale di riunione; la teste ha anche precisato che l'associazione tra i medici era risalente a diversi anni prima.

La resistente deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.800,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dei Comitati Aziendali e Regionale e delle Commissioni previste dall'ACN, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:



1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'intera retribuzione per le ore nelle quali non ha svolto attività istituzionale ma sindacale usufruendo dei relativi permessi, nei limiti previsti dall'ACN;

2) Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.800,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dei Comitati Aziendali e Regionale e delle Commissioni previste dall'ACN, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.560,54 di cui Euro 60,54 per spese, oltre agli accessori di legge.

termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine in data 24/05/2017

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Marina Vitulli

